

**DECRETO 29 novembre 2012**

**Individuazione delle stazioni speciali di misurazione della qualita'  
dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi  
6 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante  
attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualita'  
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;

Visti in particolare l'articolo 6 e l'articolo 8, commi 6 e 7, del  
decreto legislativo n. 155/2010, i quali prevedono l'individuazione,  
mediante apposito decreto ministeriale, di una serie di stazioni  
speciali di misurazione della qualita' dell'aria;

Visto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 155/2010 che prevede  
l'istituzione di un Coordinamento tra il Ministero dell'ambiente, le  
regioni e province autonome e le autorita' competenti in materia di  
qualita' dell'aria, avente tra l'altro il compito di fornire  
indirizzi in relazione all'attuazione di tale decreto;

Considerato che, al fine di consentire l'individuazione delle  
stazioni speciali di misurazione, il Coordinamento ha richiesto ad  
autorita' regionali ed enti di ricerca di proporre una o piu' tra le  
proprie stazioni ed ha istituito appositi gruppi di lavoro destinati  
a selezionare, sulla base di una specifica istruttoria, quelle piu'  
idonee;

Considerato che la rispondenza ai requisiti previsti dall'articolo

6, dall'articolo 8, commi 6 e 7, e dalle altre pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 155/2010 ha rappresentato il presupposto per la proposta delle stazioni di misurazione;

Considerato che, nell'ambito dell'istruttoria svolta dai gruppi di lavoro, sono state valutate, per ciascun gruppo di stazioni proposte, l'omogenea distribuzione territoriale e, in relazione a ciascuna stazione proposta, l'idoneità dell'ubicazione e della dotazione strumentale, anche al fine di assicurare che la selezione rispondesse ai principi generali di efficienza, efficacia ed economicità previsti dal decreto legislativo n. 155/2010;

Considerato che, nell'esecuzione di questa istruttoria, è stato inoltre osservato il criterio secondo cui si devono individuare, ove tecnicamente possibile, stazioni che possano essere utilizzate per più finalità tra quelle previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 155/2010;

Considerato che i gruppi di lavoro istituiti per la selezione delle stazioni hanno presentato gli esiti della propria istruttoria al Coordinamento, il quale ha espresso avviso favorevole;

Considerato che, in riferimento all'ozono, le stazioni da individuare ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 155/2010 sono solo quelle relative a zone in cui sussiste, in almeno uno dei cinque anni civili precedenti, il superamento degli obiettivi a lungo termine previsti dal decreto, in quanto non esistono, in Italia, zone caratterizzate dall'assenza di superamenti di tale limite;

Considerato che, con successivo decreto ministeriale, saranno definiti i metodi di campionamento e analisi, ove non ancora

individuati dalla vigente normativa, e le prescrizioni necessarie per la comunicazione dei dati relativi alle stazioni speciali;

Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97, la quale ha espresso il proprio parere nella seduta del 21 giugno 2012

Decreta:

## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Il presente decreto individua le stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

2. Con successivo decreto si provvede alla applicazione delle ulteriori disposizioni richieste dall'articolo 6 e dell'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 155/2010, alla specifica dei formati da utilizzare per la comunicazione prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera d) ed e) dello stesso decreto ed alla fissazione della data di avvio delle attività.

## **Art. 2**

Stazioni di fondo in siti rurali per la misurazione della concentrazione di massa totale e per speciazione chimica del PM2.5

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:

Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Lombardia	Mantova	Schivenoglia	Schivenoglia	Stazione di fondo
			in sito rurale	
Marche	Ascoli	Ripatransone	Ripatransone	Stazione di fondo
	Piceno		in sito rurale	
Puglia	Lecce	Lecce	Santa Maria	Stazione di fondo
		Cerrate	in sito rurale	

### Art. 3

Stazioni di misurazione per la verifica della costanza dei rapporti tra il benzo(a)pirene e gli altri ipa di rilevanza tossicologica

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:

Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Friuli	Pordenone	Pordenone	Pordenone	Stazione di
Venezia		centro	traffico in	

| Giulia | | | area urbana |  
|-----|-----|-----|-----|-----|

| Lombardia | Milano | Milano | Milano Pascal | Stazione di fondo |  
			-Citta' Studi	in sito urbano

| Lombardia | Milano | Milano | Milano Senato | Stazione di |  
| | | | | traffico in |  
				area urbana

| Lombardia | Sondrio | Sondrio | Centro, v. | Stazione di fondo |  
			Paribelli	in sito urbano

| Veneto | Padova | Padova | PD-Mandria | Stazione di fondo |  
				in sito urbano

| Toscana | Firenze | Firenze | FI - Bassi | Stazione di fondo |  
				in sito urbano

| Lazio | Roma | Roma | Villa Ada | Stazione di fondo |  
				in sito urbano

| Puglia | Taranto | Taranto | Taranto via | Stazione |  
| | | | Machiavelli | industriale in |  
				sito urbano

| Calabria | Cosenza | Cosenza | Citta' dei | Stazione di fondo |  
| | | | Ragazzi | in sito urbano |

=====|=====|=====|=====|=====|

2. Opera inoltre come stazione di misurazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 155/2010, la seguente stazione:

=====|=====|=====|=====|=====|

| Regione | Provincia | Comune | Denominazione | Classificazione |

=====|=====|=====|=====|=====|

| Lazio | Roma | Roma | Stazione | Stazione di |

| | | | dell'ISS, | traffico in |

| | | | viale | area urbana |

| | | | Regina | |

| | | | Elena | |

=====|=====|=====|=====|=====|

3. In sede di prima applicazione la stazione di cui al comma 2 opererà per un periodo di tre anni. La prosecuzione dell'attività oltre il periodo sopra indicato sarà disciplinata da singoli accordi tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto Superiore di Sanità.

Art. 4

Stazioni per la misurazione indicativa delle concentrazioni di

arsenico, cadmio, nichel, mercurio, benzo(a)pirene ed altri ipa di rilevanza tossicologica e per la misurazione indicativa della relativa deposizione totale

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 155/2010, in relazione all'arsenico, al cadmio, al nichel, al benzo(a)pirene ed agli altri ipa di rilevanza tossicologica, le seguenti stazioni:

Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Lombardia	Mantova	Schivenoglia	Schivenoglia	Stazione di fondo
			in sito rurale	
Marche	Ascoli	Ripatransone	Ripatransone	Stazione di fondo
	Piceno			in sito rurale
Puglia	Foggia	Monte	Monte	Stazione di fondo
		Sant'Angelo	Sant'Angelo	in sito rurale
		(Foggia)		

2. Opera come stazione di misurazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 155/2010, in

relazione alle concentrazioni del mercurio gassoso totale, alla deposizione totale del mercurio e alla misura del mercurio bivalente particolato e gassoso la seguente stazione:

Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Lazio	Roma	Montelibretti	Stazione EMEP	Stazione di fondo
			dell'IIA	in sito suburbano
			del CNR	

3. In sede di prima applicazione la stazione di cui al comma 2 opererà per un periodo di tre anni. La prosecuzione dell'attività oltre il periodo sopra indicato sarà disciplinata da singoli accordi tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il CNR, Istituto Inquinamento Atmosferico.

#### **Art. 5**

#### **Stazioni per la misurazione della concentrazione di massa totale e per speciazione chimica del PM10 e del PM2.5 su base annuale**

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:

Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Lombardia	Milano	Milano	Milano Pascal	Stazione di fondo
			-Citta' Studi	in sito urbano
Friuli	Udine	Udine	Via Cairoli	Stazione di fondo
Venezia				in sito urbano
Giulia				
Veneto	Padova	Padova	Mandria	Stazione di fondo
				in sito urbano
Toscana	Firenze	Firenze	Via Ugo Bassi	Stazione di fondo
				in sito urbano
Puglia	Taranto	Taranto	Taranto Via	Stazione
			Machiavelli	industriale
				in sito urbano
Calabria	Cosenza	Cosenza	Citta' dei	Stazione di fondo
			Ragazzi	in sito urbano

2. Opera inoltre come stazione di misurazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 155/2010, la seguente stazione:

Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Lazio	Roma	Roma	Stazione di	Stazione di
			dell'ISS, traffico in	
			viale area urbana	
			Regina	
			Elena	

3. In sede di prima applicazione la stazione di cui al comma 2 opererà per un periodo di tre anni. La prosecuzione dell'attività oltre il periodo sopra indicato sarà disciplinata da singoli accordi tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto Superiore di Sanità.

## **Art. 6**

### **Stazioni di fondo i siti rurali per la misurazione dell'ozono**

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:

=====|=====|=====|=====|=====|

|Regione/ | Provincia| Comune |Denominazione| Classificazione |

|Provincia| | | | |

|autonoma | | | | |

=====|=====|=====|=====|=====|

| Trento | Trento | Mezzolombardo| Piana |Stazione di fondo|

| | | | Rotaliana | in sito rurale |

-----|-----|-----|-----|-----|

| Piemonte|Alessand- | Dernice | Dernice - |Stazione di fondo|

| ria | | Costa | in sito rurale |

-----|-----|-----|-----|-----|

| Lombardia| Mantova | Schivenoglia | Schivenoglia|Stazione di fondo|

| | | | | in sito rurale |

-----|-----|-----|-----|-----|

| Emilia- | Bologna | Molinella | San Pietro |Stazione di fondo|

| Romagna | | Capofiume | in sito rurale |

-----|-----|-----|-----|-----|

| Lazio | Roma | Roma | Castel di |Stazione di fondo|

| | | | Guido | in sito rurale |

-----|-----|-----|-----|-----|

| Toscana | Arezzo | Chitignano | AR-Casa- |Stazione di fondo|

| | | | Stabbi | in sito rurale |

-----|-----|-----|-----|-----|

| Molise |Campobasso| Guardiaregia | Guardiaregia|Stazione di fondo|

| | | | | in sito rurale |

-----|-----|-----|-----|-----|

| Puglia | Foggia | Monte | Monte |Stazione di fondo|

| | | Sant'Angelo | Sant'Angelo | in sito rurale |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| Sardegna| Cagliari | Seulo | CENSE0 |Stazione di fondo|

| | | | in sito rurale |

=====|=====|=====|=====|=====|

## Art. 7

### Stazioni di misurazione dei precursori dell'ozono

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:

=====|=====|=====|=====|=====|

| Regione | Provincia| Comune |Denominazione| Classificazione |

=====|=====|=====|=====|=====|

| Emilia- | Bologna | Molinella | San Pietro |Stazione di fondo|

| Romagna | | | Capofiume | in sito rurale |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| Marche | Macerata | Macerata | Macerata |Stazione di fondo|

| | | | Collevario | in sito urbano |

| | | | - via Verga | |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| Sardegna| Cagliari | Monserrato | CENMO1 |Stazione di fondo|

| | | | in sito urbano |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| Veneto | Padova | Padova | PD-Mandria |Stazione di fondo|

| | | | in sito urbano |

=====|=====|=====|=====|=====|

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2012

Il Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
e del mare  
Clini

Il Ministro della salute  
Balduzzi